



EUROPLUS

CONDIZIONI GENERALI, SPECIALI E PARTICOLARI
NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

Il contratto di assicurazione sulla vita è disciplinato dalle seguenti norme:

- Condizioni **Generali** di polizza.
- Condizioni **Speciali** relative alla forma prescelta di assicurazione sulla vita.
- Condizioni **Particolari** espressamente richieste dalle parti contraenti e/o relative alle assicurazioni complementari richieste.

Il contratto è inoltre disciplinato dalle norme legislative in materia.

Le condizioni e le tariffe dell'assicurazione sulla vita sono approvate dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Per una più facile e corretta interpretazione delle norme si danno le definizioni di alcuni termini riportati nelle Condizioni di Assicurazione

- **Società:** L'Impresa assicuratrice (Eurovita).
- **Contraente:** Chi stipula il contratto con la Società.
- **Assicurato:** La persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- **Beneficiari:** Coloro ai quali spettano le somme assicurate.
- **Premio:** L'importo dovuto dal Contraente alla Società.
- **Riserva matematica:** L'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.



SEZIONE A

Condizioni Generali di Polizza

Art. 1 - Obblighi della Società

La presente assicurazione viene assunta dalla Società in base alle dichiarazioni rese e firmate dall'Assicurato e dal Contraente nella proposta di assicurazione e negli altri documenti, costituenti parti essenziali e inscindibili del contratto. Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società, quando esista malafede o colpa grave ha diritto: di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni. Quando non esiste malafede o colpa grave, la Società ha diritto: di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'enesattezza o la reticenza nelle dichiarazioni.

La Società rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o tacita in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 - Entrata in vigore dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, ovvero alle ore 24 del giorno in cui la Società ha rilasciato al Contraente la polizza e gli abbia inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. L'assicurazione non potrà comunque entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza.



Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso - senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato - salvo nei casi in cui il decesso sia causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, a meno che tale partecipazione derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, quando avvenga nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto, o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dalla riattivazione della polizza.

In questi casi, la Società pagherà il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso, ovvero in caso di suicidio, il valore di riduzione, se questo è maturato per un importo superiore.

Art. 5 - Pagamento del premio

Il premio, nelle assicurazioni a premio annuo, è calcolato per annualità intere anticipate. Le rate di premio devono essere pagate, alle scadenze pattuite, contro ricevuta rilasciata dalla Società. Il pagamento deve essere effettuato presso il domicilio della Società o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Il premio del primo anno, anche se dilazionato in rate, è dovuto per intero.

Art. 6 - Mancato pagamento del premio: risoluzione o riduzione del contratto

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto. I premi pagati restano acquisiti alla Società. Se però risultano corrisposte almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per un valore ridotto determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali di assicurazione. Alle assicurazioni temporanee per il caso di morte non compete alcun valore di riduzione, salvo i casi in cui è diversamente stabilito dalle Condizioni Speciali. In nessun caso il Contraente può opporre, a giustificazione del mancato pagamento del premio, il mancato invio, da parte della Società, di avvisi di scadenza, né di aver provveduto, in altre occasioni, all'incasso del premio presso il proprio domicilio.



Art. 7 - Ripresa del pagamento del premio: riattivazione del contratto

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha diritto (sempre che l'Assicurato sia in vita) di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate dagli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

In caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore alle ore 24 del giorno del pagamento della somma dovuta.

Trascorsi ventiquattro mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagato, l'assicurazione non può più essere riattivata.

Art. 8 - Beneficiari

La designazione dei Beneficiari spetta al Contraente il quale può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione. Dopo la morte del Contraente, il beneficio della polizza non potrà, in nessun caso, essere modificato. La designazione dei Beneficiari non può inoltre essere revocata o modificata quando:

- il Contraente e il Beneficiario abbiano espressamente dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente, di rinunciare alla facoltà di revoca e di accettare la designazione di beneficio;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto dal contratto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei casi in cui la designazione di beneficio non può essere revocata, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo della polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere fatte alla Società, da parte del Contraente, con dichiarazione scritta, o con testamento.

Art. 9 - Riscatto

Il Contraente, quando abbia corrisposto almeno tre intere annualità di premio, può, con richiesta scritta, ottenere la risoluzione anticipata del contratto ed il pagamento del relativo valore di riscatto. La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta. Il valore di riscatto è determinabile in base ai criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali.



Le assicurazioni temporanee per il caso di morte e le assicurazioni per il solo caso di sopravvivenza dell'Assicurato (quando non prevedano - rispettivamente: in caso di sopravvivenza o in caso di morte dell'Assicurato - la restituzione dei premi versati) non hanno diritto al riscatto.

Art. 10 - Prestiti

Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società nei limiti del valore di riscatto. La Società indicherà, nell'atto di concessione del prestito, condizioni e tasso di interesse.

Art. 11 - Cessione, pegno e vincolo della polizza

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o sottoporre a vincolo il pagamento delle somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su apposita appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore e del vincolatario.

Art. 12 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

E' comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto e che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata dalla Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.

Per i pagamenti conseguiti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati alla Società:

- il certificato di morte;
- la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
- l'ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società, esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici.

Decorso tale temine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.



Art. 13 - Imposte di assicurazione

Tutte le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari, o degli aventi diritto.

Art. 14 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice è quella del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.



SEZIONE A1

Diritto di Recesso del Contraente

Decreto legislativo del 17.05.1995 n° 174

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso, dandone comunicazione alla **Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.A. - Via Sicilia, n° 167 - 00187 Roma**, con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte dell'Impresa.

In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui:

- il Contraente abbia sottoscritto la proposta con contestuale versamento del premio a fronte della garanzia assicurativa;
- la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società o da un suo incaricato;

ovvero

- il Contraente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente, il premio da questi eventualmente corrisposto, al netto dell'imposta, delle eventuali spese per visita medica sostenuta e della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Eurovita Italcasse Assicurazioni S.p.A. dichiara di rinunciare al diritto di recuperare le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto.



SEZIONE F

CLAUSOLA ESCLUSIONE PRESTITI

(Operante solo se richiamata nel prospetto degli elementi contrattuali)

Premesso che la concessione di prestiti è subordinata alla maturazione del diritto al riscatto, si precisa che, a parziale deroga di quanto indicato nell'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione, e su esplicita richiesta del Contraente nei primi cinque anni a decorrere dalla stipulazione del contratto, non è consentita la concessione di prestiti.

Osservazioni

Questa clausola è indispensabile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per la detrazione d'imposta riconosciuta sui premi di assicurazione vita in base a quanto previsto dall'Art. 10 del Testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. 22-12-1986 n° 917 e successive modifiche. Altra condizione necessaria è che la durata della polizza sia di almeno cinque anni.



SEZIONE I

FONDO PRIMARIV: REGOLAMENTO

RIVALUTAZIONE ANNUALE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita contraddistinte con la sigla "RIV" alle quali la Società riconoscerà annualmente una rivalutazione delle prestazioni assicurate, con le modalità e nella misura indicate nelle clausole di rivalutazione relative ad ogni tariffa.

A tal fine la Società gestirà separatamente in conformità a quanto previsto dal regolamento che segue, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

Regolamento

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli Investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome PRIMARIV, ed indicata nel seguito con la sigla "RIV".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una rivalutazione legata, secondo la presente clausola, al rendimento della "RIV".

La gestione della "RIV" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare n° 71 del 26 Marzo 1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione della "RIV" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31 Marzo 1975 n° 136 la quale attesta la rispondenza della "RIV" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla "RIV", il rendimento annuo della "RIV", quale descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo della "RIV" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della "RIV" di competenza di quell'esercizio al valore medio della "RIV" stessa. Per risultato finanziario della "RIV" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della "RIV" - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella "RIV" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella "RIV" per i beni già di proprietà della Società.



Per valore medio della "RIV" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della "RIV".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività avviene determinata in base al valore di iscrizione nella "RIV". Ai fini della determinazione del rendimento annuo della "RIV", l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3) di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale. La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nella Clausola di Rivalutazione specifica di ogni tariffa.



SEZIONE N

Tariffa 22/4K Riv - Capitale differito rivalutabile con controassicurazione a premio unico

(Le prestazioni, le condizioni speciali di assicurazione e la clausola di rivalutazione, di seguito indicate, sono operanti qualora la tariffa sia richiamata nel prospetto degli elementi contrattuali)

PRESTAZIONI

La S.p.A. Eurovita Italcasse Assicurazioni, alle condizioni generali e speciali che seguono, si obbliga a pagare ai Beneficiari:

- a) in caso di vita dell'Assicurato al termine del differimento, il Capitale **rivalutato** secondo le condizioni speciali e la clausola di rivalutazione;
- b) in caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento un importo pari al premio unico netto pattuito, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla Tariffa, rivalutato nella proporzione in cui il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario della data di decorrenza della polizza che precede la data del decesso, sta a quello inizialmente assicurato.
Con il pagamento di detto importo ai Beneficiari il contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

Il Contraente corrisponderà al perfezionamento della polizza in unica soluzione assieme ad accessori ed imposte, il premio unico esposto nel prospetto degli elementi contrattuali.

Opzioni al Termine del Differimento

Il Contraente ha la facoltà di chiedere entro il termine del differimento la conversione del Capitale rivalutato, assicurato a tale termine, in una rendita annua vitalizia rivalutabile, secondo quanto stabilito all'art. 4 delle condizioni speciali .

I valori della rendita annua d'opzione al termine del differimento saranno precisati con apposita appendice in base alla richiesta del Contraente.



CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Rivalutazione Annuale del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella <<Clausola di Rivalutazione>>.

La rivalutazione del capitale viene effettuata con le stesse modalità anche al termine del differimento.

Art. 2 - Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso del differimento

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo determinato applicando al premio unico netto pattuito, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla Tariffa, la stessa misura e le stesse modalità di rivalutazione previste per il capitale assicurato.

Art. 3 - Riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato dopo trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione e fino al termine del differimento.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario della data di decorrenza che precede la data di richiesta del riscatto, al tasso annuo del 5,25% per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento.

Qualora l'importo ottenuto risulti superiore a quello liquidabile in caso di morte dell'Assicurato a tale data, viene liquidato immediatamente un importo uguale alla somma pagabile in caso di morte mentre la differenza verrà liquidata al termine del periodo di differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A della <<Clausola di Rivalutazione>>.

Art. 4 - Opzioni

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro il termine del differimento, il capitale rivalutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale termine, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita naturale durante dell'Assicurato,



oppure

- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;

oppure

- c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.

La Rendita annua vitalizia di opzione verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A della <<Clausola di Rivalutazione>>.



CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Rivalutazione annuale

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita contraddistinte con la sigla "RIV", alle quali la Società riconoscerà annualmente una rivalutazione delle prestazioni assicurate, con le modalità e nella misura appresso indicate. A tal fine la Società gestirà separatamente, in conformità a quanto previsto dal Regolamento indicato alla Sezione I, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

La rivalutazione annuale è regolata inoltre dalle norme contenute nei seguenti punti A e B.

a) Misura della Rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 Marzo di ciascun anno il rendimento da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento annuo di cui al punto 3 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione stabilita dalla Società, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 4%, la differenza fra il rendimento attribuito (espresso in percentuale) ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

b) Modalità' della Rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, successivo al 31 dicembre dell'esercizio considerato, la Società rivaluterà il capitale assicurato come di seguito precisato, tenendo a proprio carico il corrispondente aumento della riserva matematica.

Il Capitale rivalutato verrà determinando sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente l'importo ottenuto moltiplicando detto capitale per la misura della rivalutazione, fissata a norma del punto A.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente. La Società invierà una comunicazione scritta contenente le prestazioni rivalutate ad ogni ricorrenza annuale.

Il contratto si considererà, a tutti gli effetti, come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo capitale assicurato, risultante dalla predetta rivalutazione.



SEZIONE Z

PAGAMENTO DEL PREMIO

Salvo il caso in cui il pagamento del premio avvenga con rimessa diretta alla Società, a deroga di quanto contemplato all'Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in luogo della ricevuta rilasciata dalla Società farà fede, ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio, la documentazione contabile rilasciata dal competente Istituto di Credito. Resta comunque convenuto che il presente contratto si intende perfezionato e pienamente operativo, alla condizione inderogabile dell'immediata disponibilità dei fondi a copertura della prima rata del premio.



EUROVITA ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A.

**Impresa autorizzata all'esercizio dell'Assicurazione e Riassicurazione
nel Ramo Vita e Capitalizzazione con D.M. del 28/08/1991 G.U. del
2/09/1991 n° 205.**

NOTA INFORMATIVA per l'Assicurazione CAPITALE DIFFERITO RIVALUTABILE con Controassicurazione a Premio Unico (EUROPLUS)

PREMESSA

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. Essa è redatta nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ISVAP sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'**UNIONE EUROPEA** per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento Italiano con il Decreto Legislativo 17/03/1995 n° 174.

1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

La Società è denominata **EUROVITA ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A.**, la sede Legale e Direzione Generale in Via Sicilia, n° 167 - 00187 - ROMA (ITALIA).

2. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

a) Definizione delle garanzie e delle opzioni:

Il contratto qui descritto è denominato **EUROPLUS (Capitale Differito Rivalutabile con Controassicurazione a Premio Unico)**.

La garanzia consiste nell'impegno della Società di pagare il capitale assicurato alla scadenza del contratto, se l'Assicurato sarà allora in vita, o, in caso di sua morte prima di tale data, un importo pari al premio netto, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, rivalutato nella stessa misura e modalità stabilite per il Capitale. L'Assicurazione oggetto della presente Nota Informativa richiede il



preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica. E' tuttavia possibile, a determinate condizioni, limitarsi alla compilazione di un questionario, ma in tal caso l'efficacia della garanzia risulterà limitata per alcuni mesi, come specificato nelle "Condizioni particolari per contratti senza visita medica" riportate in polizza. Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezione da H.I.V. (Aids e patologie collegate). E' opportuno chiedere spiegazioni al riguardo. Con la sottoscrizione del presente contratto si acquisiscono i seguenti benefici:

- il diritto alla riscossione di un capitale in caso di morte dell'Assicurato: il suo importo iniziale è indicato nella prima riga della Tab. B del Progetto Esemplificativo;
- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto della assegnazione di una consistente parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto;
- la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato può solo aumentare e mai diminuire;
- la garanzia del valore minimo del capitale assicurato, il cui valore è calcolato sulla base di un tasso di interesse annuo del 4% (tasso tecnico). In calco alla Tab. B del Progetto Esemplificativo è riportato il valore minimo del capitale che sarà liquidabile in caso di vita alla scadenza;
- la possibilità di rinviare la scadenza del contratto, senza pagamento di ulteriori premi, continuando ad usufruire degli incrementi di capitale e delle garanzie finanziarie sopra descritte ed avendo la possibilità di riscuotere il capitale stesso in qualsiasi momento, anche con prelievi parziali;
- la possibilità di scegliere, alla scadenza del contratto (originaria o differita), in luogo del capitale, una rendita vitalizia (pensione), eventualmente reversibile a favore di altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della rendita per 5 o 10 anni anche nel caso che in tale periodo si verifichi il decesso dell'Assicurato.

b) Durata del contratto:

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo, che intercorre fra le data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operative le garanzie assicurative. La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età dell'Assicurato. Per questo contratto la durata può essere fissata da un minimo di 1 anno ad un massimo di 40 anni.



c) Modalità di versamento dei premi:

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato del contratto è dovuto un premio unico.

Il premio può essere pagato unicamente tramite Bonifico Bancario o R.I.D.

d) Informazioni sui premi:

L'entità del premio dipende dalla gamma e dal livello delle garanzie previste dal contratto; influiscono inoltre la durata dell'assicurazione, l'età ed il sesso dell'Assicurato, nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (professione, sports). E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete veritieri per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato. Il Contraente potrà richiedere al Consulente assicurativo ogni chiarimento in ordine a tutti gli elementi che concorrono a determinare il premio. A richiesta del Contraente, il Consulente riporterà nella proposta di assicurazione l'indicazione del caricamento e cioè della parte del premio netto dovuto che è trattenuta dalla Società per fare fronte ai costi gravanti sul contratto.

e) Definizione del caricamento e possibilità di riduzione dello stesso.

Il caricamento è quella parte del premio netto dovuto che è trattenuta dalla Società per far fronte ai costi gravanti sul contratto. Per durate contrattuali maggiori o uguali a cinque anni è previsto uno sconto sul premio, che si traduce in una riduzione del caricamento, applicabile sulla parte di premio netto che eccede l'importo di lire 5.000.000. La misura dello sconto è pari allo 0,3% per ogni anno di durata del contratto con una massima del 3%.

f) Modalità di calcolo e di assegnazione della Rivalutazione:

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata **PRIMARIV**, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da apposito regolamento riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile, iscritta all'albo di cui al **D.P.R. n° 136/1975** per attestarne la correttezza.

Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto - a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni - per una aliquota di retrocessione non inferiore all'80 %. Il beneficio finanziario così attribuito, depurato del tasso di interesse già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente assicurato (tasso tecnico), determina la progressiva maggiorazione del capitale per rivalutazione.



Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto allegato, con l'avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in lire correnti, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

g) Modalità di scioglimento del contratto:

Dopo che sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto è facoltà del contraente riscuotere il valore del riscatto determinato in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali (facendone richiesta scritta): in tal caso il contratto si estingue definitivamente.

I pagamenti vengono effettuati dalla Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta (previa consegna dell'originale di polizza, di eventuali appendici e dell'eventuale documentazione a fini fiscali).

h) Indicazione del valore di riscatto, nonchè della natura delle relative garanzie:

Nel Progetto esemplificativo allegato sono riportati i valori di riscatto determinati, in ciascuno degli anni indicati, con riferimento alle ipotesi ivi considerate. I valori di riscatto via via maturati sono garantiti. Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando il piano inizialmente stabilito. Infatti, l'interruzione volontaria anticipata del contratto, in quanto modifica l'equilibrio economico e demografico dell'assicurazione, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto. Pertanto il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare:

- 1) **prima della stipulazione**, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio;
- 2) le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società;
- 3) in alternativa all'interruzione, la possibilità di ottenere dalla Società una somma a titolo di prestito oppure di effettuare una trasformazione del contratto in funzione delle mutate esigenze.

i) Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta:

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso. La conclusione del contratto si considera avvenuta nel giorno in cui il Contraente ha ricevuto comunicazione di accettazione della proposta da parte della Società.



In difetto, dal giorno in cui:

- Il Contraente ha sottoscritto la proposta e versato il premio;
- Il Contraente ha sottoscritto la polizza;
- Il Contraente ha ricevuto la polizza firmata dalla Società.

Il recesso dev'essere esercitato mediante *lettera raccomandata* inviata ad **EUROVITA ITALCASSE ASSICURAZIONI S.p.A. - Via Sicilia, n° 167 - 00187 ROMA**.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrispostale, diminuito dell'imposta e della parte relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

Nella fase che precede la conclusione del contratto il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate al netto delle spese se indicate nella proposta stessa.

I) Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile:

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,5% (misura in vigore alla data di redazione della presente nota).

Detrazione fiscale dei premi (escluso per Contraenti persone giuridiche)

Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Per poter beneficiare della detrazione è comunque necessario che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e che il Contraente rinunci alla possibilità di richiedere prestiti per tale periodo minimo. Nel plafond di detraibilità rientrano anche i premi per assicurazioni infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge.

In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo dell'assicurazione risulta inferiore al premio versato, come esemplificato nel Progetto allegato. Peraltro, in caso di riscatto dell'assicurazione prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipulazione, è previsto per legge il recupero a tassazione.



Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazione sulla vita:

- sono esenti dall' IRPEF e dall' imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato;
- negli altri casi, se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva; l'imposta è pari al 12,5 % della differenza fra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati, e si riduce del 2 % per ogni anno di durata dell'assicurazione eccedente i dieci (ad esempio dopo quindici anni l'imposta sarà pari all'11,25 % e, dopo 20 anni, al 10 %);
- sono soggette ad imposizione IRPEF, limitatamente al 60 % del loro ammontare, se corrisposte a titolo di rendita vitalizia.

m) Regole relative all'esame dei reclami:

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società (Ufficio Tecnico Vita) che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'**ISVAP** (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo), con sede in Roma 00193 Via Vittoria Colonna, n° 39, quale organo a ciò preposto.

n) Legislazione applicabile:

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevorranno le norme imperative di diritto italiano.

o) Lingua utilizzabile:

Il contratto viene redatto in lingua italiana: le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.



3. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto 1

Informazioni relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui al precedente punto 2 lettere a), b), c), d), f), g), h), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Informazioni sulla rivalutazione del contratto

Annualmente la Società comunicherà per iscritto al Contraente il livello progressivamente raggiunto dal capitale assicurato e dal premio annuo dovuto per effetto della rivalutazione del contratto, oppure la corrispondente misura di aumento. A richiesta del Contraente, da inoltrare alla Direzione Generale della Società, la stessa fornirà sollecitamente e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

